

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati per l'affidamento di servizi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Azienda Sanitaria locale di Brindisi, nonché di domiciliazione e sostituzione processuale.

Art.1 - Oggetto dell'avviso.

1. L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi intende formare un Elenco di Avvocati, singoli e/o associati, per l'affidamento di servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l'Azienda è parte, nonché per il conferimento di incarichi di avvocato domiciliatario e/o sostituto processuale nelle controversie patrocinate dall'Avvocatura interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) del Codice dei Contratti introdotto con D. Lgs. n. 50/2016, da utilizzarsi nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura interna.
2. L'elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti Sezioni:
 - 1) Diritto Civile;
 - 2) Diritto del Lavoro;
 - 3) Diritto Amministrativo, Costituzionale e Contabile;
 - 4) Diritto Tributario;
 - 5) Diritto Penale;
 - 6) Domiciliazione e Sostituzione processuale;

Art. 2 - Ambito applicativo

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell'Elenco nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
 - a) incompatibilità degli Avvocati dell'ASL Brindisi con l'oggetto dell'affare da trattare;
 - b) eccedente carico di lavoro segnalato dalla Struttura Burocratico Legale dell'ASL BR;
 - c) motivata opportunità;
 - d) scelta della Direzione Aziendale;
2. L'Azienda, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'Elenco mediante affidamento adeguatamente motivato (come ad esempio in caso di straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità ed uniformità difensiva, urgenza).

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti all'Albo professionale degli Avvocati con anzianità pari o superiore a 30 mesi ed in possesso di comprovata esperienza professionale;
 - b) assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965;
 - c) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale;
 - d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - e) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'ASL Brindisi, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - f) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6;
 - g) sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale;
2. Il professionista dovrà indicare al massimo **2 sezioni** dell'Elenco, di cui all'art. 2, cui intende essere iscritto.
3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione utilizzando il **Modulo Allegato 1**, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, contenente anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alle dichiarazioni di impegno, nonché la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato, a pena di esclusione, **dettagliato curriculum in formato europeo, datato e firmato, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi indicati, redatto con la formula della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà;**
 - dovrà essere, altresì, specificato il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente al presente Avviso, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata pec;
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Azienda (www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi);
2. La domanda e la documentazione allegata dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, con oggetto "Avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco aperto di professionisti Avvocati per l'affidamento di servizi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Azienda Sanitaria locale di Brindisi, nonché di domiciliazione e sostituzione processuale".
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna;
3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati dall'Avvocato tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'elenco ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato PDF non modificabile.
4. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.
5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce esclusivamente riferimento per l'individuazione di Avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell'Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione interna alla Struttura Burocratico Legale istituita dal Direttore della medesima Struttura. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
 - a) mancanza, incompletezza o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal Modulo di domanda Allegato 1;
 - b) mancanza degli allegati di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3;
 - c) assenza della sottoscrizione di cui al comma 5 dell'art. 3.

La compilazione dell'Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle Sezioni di cui all'art. 2 dell'Elenco in

ragione del ramo di specializzazione dichiarato. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all'Elenco.

3. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 Agosto di ogni anno mediante l'inserimento degli Avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4, comma 1.
4. L'iscrizione nell'Elenco ha durata di 4 (quattro) anni.
5. L'Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda.

Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Direttore Generale.
2. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'Elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L'Amministrazione provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità tra i Legali, individuati dal relativo Elenco del settore di competenza e scelti a rotazione.
3. L'Amministrazione provvederà all'affidamento dell'incarico tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal professionista.
4. L'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di conferire mandato congiunto a legale interno ed esterno.
5. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinatore dell'Amministrazione o nei casi di evidente consequenzialità, complementarità e analogia con altri incarichi, già espletati precedentemente, o di controversia incardinata innanzi ad Autorità giudiziaria extra distretto giudiziario, si provvederà con affidamento dell'incarico a professionisti non inseriti in Elenco ovvero senza il rispetto del criterio della rotazione.
6. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione.
7. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- a) attestare, con autocertificazione ex DPR n. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso;
 - b) attestare, con autocertificazione ex DPR n. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con l'ASL Brindisi ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Azienda potrà comunque procedere all'affidamento dell'incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte del Direttore della Struttura Burocratico Legale, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse;
 - c) obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7, comma 1, del presente Avviso;
 - d) comunicare gli estremi della polizza professionale;
 - e) inviare un preventivo di parcella;
 - f) trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".
8. L'individuazione dei Domiciliatari e dei Sostituti processuali è fiduciaria ed è affidata ad opera degli Avvocati interni i quali rimangono responsabili della corretta esecuzione dei mandati ricevuti dall'ASL di Brindisi.

Art. 7 - Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Direzione Generale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri ed i parametri di quantificazione stabiliti dall'ASL Brindisi in vigore al momento del conferimento, e *comunque sulla base dei valori minimi in relazione allo scaglione di riferimento della causa*, fatte salve le deduzioni e le limitazioni che seguono:
 - a) nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso;
 - b) nell'ipotesi di conferimento di più incarichi affidati al medesimo professionista per questioni connesse e/o analoghe nonché ipotesi di continuità difensiva, il compenso sarà stabilito sulla base degli accordi tra le parti ed in ogni caso nella misura non inferiore al 25%;
 - c) nell'ipotesi di cause seriali, quali:
 - quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
 - quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive;
 - applicazione del medesimo istituto contrattuale,
 il compenso sarà determinato sulla base delle tariffe stabilite dalla normativa vigente, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti.

3. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal Direttore della struttura legale (o, in mancanza, dal Dirigente) al patrocinatore della struttura legale incaricato.
4. Al professionista verrà riconosciuto, dietro apposita richiesta, un acconto commisurato all'attività effettivamente svolta, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. La liquidazione del compenso avverrà in ogni caso in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, tenendo conto altresì delle sole spese vive documentate. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.
5. Le spese eventualmente sostenute per la domiciliazione nonché per Consulente Tecnico di parte, potranno essere anticipate dal legale incaricato e saranno rimborsate dall'Azienda previa acquisizione di relativa documentazione;
6. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto, per la sola *fase di studio*, nella misura del 50%, oltre il rimborso delle spese generali.
7. Per le costituzioni patrocinate dall'Avvocatura interna, il compenso per attività di domiciliazione e sostituzione è determinata con le seguenti modalità:
 - a) *domiciliazione e sostituzione in udienza*: il compenso è fissato in Euro 250,00 (oltre accessori di legge), corrisposto ad avvenuta definizione del singolo affare affidato. L'importo compensa in via onnicomprensiva l'intera attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta. La quantità massima di affari conferibili attualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 20.
 - b) *attività di sola sostituzione in udienza*: il corrispettivo, onnicomprensivo per tutte le spese sostenute (viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta), è di Euro 55,00 (oltre accessori di legge) per la trattazione nello stesso di un numero massimo di 7 procedimenti, cui si aggiungono ulteriori Euro 15,00 nel caso di affidamento, nella stessa giornata, di un numero di procedimenti superiore a 7. Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un numero annuale massimo di 75 giornate/udienza.

Art. 8 - Obblighi del professionista

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:
 - a) a comunicare prontamente all'Avvocatura aziendale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - b) a non azionare procedure monitorie in danno dell'ASL Brindisi prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
 - c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'ASL Brindisi;
 - d) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di Comportamento della ASL di Brindisi adottato con deliberazione n. 2036 del 18.11.2014 (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, del D.P.R. del 16 luglio 2013 n. 62), nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
 - e) ad aggiornare costantemente l'ASL sullo stato del giudizio producendo, altresì, copia degli atti processuali e verbali di causa;
 - f) a collaborare con l'Azienda nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione, ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
 - g) in caso di sentenza sfavorevole per l'ASL Brindisi, il professionista deve dare tempestiva comunicazione, unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
 - h) a trasmettere, all'atto del conferimento, un parere in ordine al "rischio di soccombenza".

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: trattamento elettronico, trattamento manuale. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale pro tempore dell'ASL Brindisi, con sede in Brindisi, alla Via Napoli n.8. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Burocratico Legale dell'ASL Brindisi. In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 - Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 7, comma 1. Con l'accettazione dell'incarico l'Avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
 - a) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
 - b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata;
 - c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
 - d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
 - e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
 - f) altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista per i successivi 4 anni.
4. Alla cancellazione dell'Elenco si provvederà con Deliberazione della Direzione Aziendale, su istruttoria della Struttura Burocratico Legale, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
5. È facoltà dell'Azienda procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

Art. 11 - Norme finali

1. L'ASL Brindisi si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso Pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'ASL Brindisi e gli interessati avranno luogo mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alle norme di legge vigenti.

4. Per ogni informazione inerente al presente Avviso Pubblico gli interessati possono rivolgersi alla Struttura Burocratico Legale dell'ASL Brindisi - recapito telefonico 0831/536796 - Sig. S. Cucinelli - indirizzo pec legale.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.
5. Al fine dell'adeguata pubblicità, diffusione e trasparenza, il presente Avviso ed il Modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi. L'Avviso verrà altresì trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Brindisi.
6. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Responsabile della tenuta dell'Elenco è il Direttore della Struttura Burocratico Legale.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Pasqualone